



# Città di Modica

Ordinanza sindacale n. 22961 del 29 MAG. 2020

**OGGETTO: STAGIONE ESTIVA 2020. MISURE SPERIMENTALI PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED INTRATTENIMENTO. DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI**

In esecuzione della nota prefettizia prot. n. 245496 del 28.05.2020:

## IL SINDACO

**RICHIAMATA** la convocazione prot. n. 60/00/OES/Area 1 dell'UTG/Prefettura di Ragusa con la quale S.E. sig. Prefetto ha convocato, per il 26 maggio 2020, presso il Palazzo di Governo apposito Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica per trattare l'argomento indicato in oggetto;

**CONSIDERATO** che alla predetta seduta hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, tutti i Sindaci del territorio Ibleo, nonché i rappresentanti delle Associazioni di categoria, e che nel corso di detta riunione si è convenuta la necessità di adottare una regolamentazione uniforme in tutta l'area iblea in ordine alle misure sperimentali di prevenzione e vigilanza delle attività commerciali e di intrattenimento, tenendo conto della particolare situazione epidemiologica del Covid;

**RILEVATO** che, nel corso dei diversi interventi, è emersa la necessità di una necessaria proceduralizzazione di tutti gli interessi, di rango costituzionali, coinvolti, rappresentati dal diritto alla salute, ivi incluso il diritto alla mobilità e all'intrattenimento, dei cittadini ed il diritto alla tutela dell'iniziativa economica privata, da conciliare con il rispetto delle misure di prevenzione in atto previste dalla normativa emergenziale statale e regionale;

**DATO ATTO** che è stata rappresentata, altresì, l'esigenza, in prossimità dell'imminente inizio della stagione estiva, specie nelle località balneari, ove si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida", di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, mediante disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto da parte di tutti i consumatori la regola del divieto di depositare anche temporaneamente,

abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;

- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti;

**LETTI** gli artt. 2, 3, 32 e 41 Cost.;

**ATTESO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020 n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020 e n. 673 del 15 maggio 2020 recanti: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTO** il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**DATO ATTO** che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 19 del 25.03.2020 consente ai sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza nei limiti dell'art. 1 comma 2 del citato Decreto che precisa alla lettera: *u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi*

*alimentari...omissis.....e alla lettera v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;*

**CONSIDERATO** che il comma 14 della citata disposizione dispone espressamente che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.”*

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il DPCM 17 maggio 2020 e relativi allegati; ;

**RICHIAMATA**, altresì, l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e, segnatamente, i sottoindicati articoli:

- **Art. 3 (attività di ristorazione)**

Nel rispetto delle *Linee guida*, sono autorizzate le attività di somministrazione di alimenti e bevande quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, ristoranti, trattorie, pizzerie, pub, self-service, bar, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie e similari;

- **Art. 4 (stabilimenti balneari e spiagge)**

Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all'apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l'attività di incontro con la clientela e, in generale, la utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi.

Si applicano le *Linee guida* per tutte le attività propedeutiche richiamate nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell'ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport.

È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l'ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di minori e persone non autosufficienti.

Ulteriori disposizioni in materia possono essere affidate ad uno specifico "protocollo" con i rappresentanti della categoria, con i quali verrà altresì concordato il giorno di avvio della stagione balneare.

- **Art. 16 (chiusura temporanea di aree pubbliche o aperte al pubblico)**

I sindaci hanno la facoltà di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico ove ritengano che non sia possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle disposizioni di prevenzione indicate.

**DATO ATTO**, altresì, del contenuto della circolare n. 19 del 23 maggio 2020 della Protezione Civile Regionale;

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

**RICHIAMATE:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. , con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 01.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 04.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9 e all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, puo' essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione, nonché:
  - D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
  - D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  - D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
  - Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3,comma1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”
  - Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.
  - Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”
  - Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

- Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

- Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

- D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03.2013, n.59 “Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

- la L. 689/1981 smi;

#### VISTO:

- il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulpis e dal Regolamento di esecuzione di cui all’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulpis e, conseguentemente, ha eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all’interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;
- la circolare dell’Assessorato Regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento ambiente – n. 44515 del 12.07.2018, confermata con circolare n. 40599 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Stagione estiva 2019 – Manifestazioni pubbliche ed attività di pubblico spettacolo nell’ambito degli stabilimenti balneari” con cui viene precisato che presso le predette strutture balneari possono svolgersi solo attività complementari (trattenimenti musicali e danzanti), mentre non sono consentite attività relative a sala da ballo e discoteche che rappresentano attività autonome di pubblico spettacolo soggette a specifica procedura autorizzatoria (Questura);

**PRESO ATTO** dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II con il recente decreto n. 2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, dec., 15 maggio 2020, n. 3829) che, confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. n. 1553/2020), ha ritenuto legittima l’introduzione mediante un’ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all’emergenza Coronavirus e adottate quindi nell’interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

#### CONSIDERATO che:

- con riferimento al periodo successivo al 17 maggio 2020 - cd. "Fase 2" dell'emergenza sanitaria da Covid-19 è necessario comunque programmare l'adozione di misure di contenimento connesse all'emergenza Coronavirus;
- il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività, ivi compresi i pubblici esercizi che hanno l’obbligo di osservare le misure anti covid-19 indicate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”,

richiamate espressamente dall'ordinanza contingibile ed urgente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020;

- occorre adottare misure finalizzate ad un bilanciato e razionale contenimento dei flussi di movimento delle persone che riduca quanto più possibile le occasioni di assembramento con particolare riferimento alle località balneari;

**RILEVATO** che la normativa dell'emergenza in materia di rispetto delle misure anti-covid, oltre a prevedere controlli e sanzioni da parte delle Forze di Polizia, ha fatto leva sul principio della cd. responsabilizzazione dei cittadini e che in tale contesto, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e della cd. sicurezza partecipata, appare necessario ed urgente coinvolgere tutti gli attori operanti nella località del territorio comunale, ivi inclusi i titolari pubblici esercizi e delle attività commerciali;

**RICHIAMATE** le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, che in tale ordinanza sindacale fanno parte integrante e sostanziale (all. 1);

**LETTI** gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/2000;

**DARE ATTO** che con nota prot. n. .... del ..... la presente ordinanza è stata trasmessa all'UTG/Prefettura di Ragusa;

**DATO ATTO** che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;

**TUTTO CIO' PREMESSO** in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

## **ORDINA**

a decorrere dal **29 maggio 2020 e fino al 15 settembre 2020, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure anti-covid, previste dalla normativa emergenziale, statali e regionali**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

### **CAPO I - MISURE ANTI COVID**

#### **Art. 1 – Uso mascherina**

Così come previsto anche all'art.3 del DPCM del 17 maggio 2020, a chiunque è fatto obbligo di portare la mascherina sempre con sé, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio. Pertanto, l'impiego della mascherina è previsto nei luoghi pubblici e nei locali dove, "non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza" interpersonale, ad esempio nei mercati, strade affollate, bar, etc.. E' obbligatorio, pertanto, averla immediatamente disponibile e indossarla quando non sia possibile mantenere adeguata distanza da altri soggetti. A titolo esemplificativo, quindi, se si percorre una strada isolata non è necessario indossarla, mentre in una strada frequentata è obbligatorio. L'ordinanza n. 21 all'art. 23, pertanto, prevede che la pratica dell'attività motoria deve essere effettuata rispettando il distanziamento di due metri senza l'uso di

mascherina che, invece, deve essere indossata in caso di sussistenza delle circostanze sopra riportate. Si ricorda, infine, che l'utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca è obbligatorio.

Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

#### **Art. 2 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

#### **Art. 3 – Pubblici esercizi.**

Tutti i titolari dei pubblici esercizi, preliminarmente, all'interno della propria attività, ivi inclusi i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", richiamate espressamente dall'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 che in tale atto, anche se non materialmente trascritte, si intendono integralmente riportati.

A tale fine, ogni titolare, all'interno ed esterno della propria attività (dehors), è tenuto ad affiggere in più punti il decalogo delle misure da rispettare e far rispettare ai propri clienti.

Ogni titolare di pubblico esercizio è tenuto ad individuare apposito personale a cui demandare l'attività di rispetto da parte della clientela delle misure anti-covid non solo per quelli seduti ai tavoli, ma anche che per coloro intendono usufruire dei servizi del pubblico esercizio.

I titolari di pubblici esercizi contigui possono affidare tale attività anche ad un unico incaricato.

Dare atto che, ai sensi del TULPS, il titolare del pubblico esercizio può allontanare il cliente dalla propria attività per motivi di **sicurezza e quiete** degli altri (Cfr. Cass. sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, possono chiedere intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative, pubblicate sul sito dei "Pubblici Esercizi in federazione" – Area Legale:

#### **1) Consumo prodotto ordinato e preso per asporto all'esterno del locale (fuori dal perimetro anche esterno del locale)**

Ai sensi dell'art. 1, lett. ee) del DPCM del 17 maggio, resta consentita la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. A ciò si aggiunga che in capo al ristoratore vige anche l'obbligo di fornire adeguata informazione ai clienti circa le misure di prevenzione da adottare. **Si ritiene, pertanto, che gravi sull'esercente la necessità di informare il cliente sul divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, mettendolo concretamente in condizione di rispettare siffatto obbligo. Si consiglia, a tal proposito, di affiggere presso i locali di pubblico esercizio idonea cartellonistica e di avvertire il cliente, al momento della consegna della pietanza, della necessità di non sostare/consumare nelle immediate vicinanze.**

#### **2) Distanziamento tavoli e sedute.**

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del DPCM del 17 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 16, tra le quali figura anche la necessità di "mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro". Se è vero, pertanto, che sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno della

propria Regione (art. 1, comma 1, D.L. n. 33/2020), ed è quindi consentito anche incontrare conoscenti e amici (oltreché i congiunti), è altresì vero che rimane ferma la raccomandazione di mantenere il distanziamento interpersonale di cui sopra. Ciò considerato, è ragionevole ritenere che l'inciso "ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale" vada riferito alle persone che siano tra loro conviventi, per le quali non avrebbe ragion d'essere l'applicazione del distanziamento interpersonale e non invece ai congiunti/amici/conoscenti non conviventi, in quanto questi ultimi rapporti sembrano rientrare a pieno titolo nei "contatti sociali" per i quali è comunque disposta la misura di prevenzione in commento. **Tutto ciò considerato, sembra ragionevole ritenere che per sedere allo stesso tavolo senza dovere osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, gli avventori debbano dichiarare (ma non necessariamente per iscritto assumendosene direttamente la responsabilità) di essere necessariamente conviventi.**

## **CAPO II - MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.**

### **Art. 4 - Misure per pubblici esercizi.**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

- 1) È fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in contenitori, in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica, secondo ordinanza emessa, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita, precisando che il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate, purchè la mescita avvenga all'interno dell' area delimitata e con modalità tali da non vanificare il divieto di vendita e/o consumo da asporto;
- 2) Di attenersi alle sottoindicate misure:
  - evitare assembramenti anche avanti propria attività;
  - rigoroso rispetto delle *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*, indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020 e cioè:
    - rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
    - obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;



– obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta differenziata;

– di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;

– di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

#### **Art. 5: Misure generali in materia di consumo bevande.**

Fermo restando quanto previsto al punto precedente, a chiunque operi nel territorio comunale è fatto divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico, nel territorio comunale di Modica, con bibite o alcolici in contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, nonché lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove.

E', altresì, vietato su tutto il territorio comunale e per l'intera giornata da parte di tutti i consumatori il deposito anche temporaneamente, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine.

#### **Art. 6: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici**

In conformità a quanto disposto dall'art. 50, co. 7, Tuel nella parte in cui dispone che *"il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*, lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia -, si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all'art. 54 ha apportate modifiche al codice della strada:

#### **Art. 7: Pubblici esercizi H-24**

I distributori automatici cosiddetti H 24 (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la **sentenza 10 aprile 2020, n. 133**) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle *"Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive"*, indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

In conformità a quanto previsto dalla L.N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 07,00.

## CAPO III - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

### Art. 8: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

### Art. 9: Definizioni

Si definiscono:

- a) **inquinamento acustico**: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **ambiente abitativo**: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo *D.L.gs.* 10 aprile 2006, *n.* 195, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- d) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- e) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);
- f) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- g) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- h) **valori limite differenziali** determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- i) **valori di qualità**: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95;
- j) **classificazione o zonizzazione acustica**: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

- k) **impatto acustico**: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- l) **piccoli intrattenimenti**: si intende un'attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti. Tale attività è liberamente esercitabile, senza presentare alcuna comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio attività a condizione che:

- l'attività di pubblico esercizio rimanga l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;
- l'esercente sia in possesso del certificato SIAE (o D.I.A.);
- non siano applicati aumenti dei prezzi di listino delle consumazioni in occasione di tali intrattenimenti;
- non siano installate o allestite, per l'occasione, apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica;
- non sia superato, durante lo svolgimento della manifestazione musicale, il valore limite assoluto d'immissione previsto dalla presente ordinanza;
- è vietato posizionare all'esterno dei locali (compreso spazi destinati occupazione suolo pubblico) strumentazione musicale, ivi casse musicali che dovranno essere posizionati all'interno del locale e rigorosamente verso l'interno.

Normalmente si tratta di esecuzioni dal vivo (piano bar), ma si può trattare anche di esecuzioni meccaniche, quando queste sono effettuate in orari limitati. Sono considerati concertini con strumento meccanico (vecchio giradischi, nastro magnetico, CD o videoregistratore) una serie di esecuzioni musicali organizzata attraverso una precisa scelta di brani effettuata da un disk-jockey o dallo stesso esercente.

#### **Art. 10: Valori limite assoluti e differenziali**

In attesa che il Comune provveda agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell'art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite "brevi manu" attraverso il PRG comunale.

**Tabella A**

<b>Zone</b>	<b>Limite Assoluto</b>		<b>Limite Differenziale</b>	
	<b>Leq in dB(A)</b>		<b>Leq in dB(A)</b>	
	<b>Diurno</b> <b>(06:00-22:00)</b>	<b>Notturmo</b> <b>(22:00-06:00)</b>	<b>Diurno</b> <b>(06:00-22:00)</b>	<b>Notturmo</b> <b>(22:00-06:00)</b>
<b>Zona A*</b>	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Zona B*</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>Tutto il Territorio Nazionale</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

**Zone  
esclusivamente  
industriali**

70

70

—

—

*\* Zone di cui all'art. 2 del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444*

*A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale.*

*B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A*

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico. Le rilevazioni dovranno essere eseguite come previsto dall'art. 2 comma 6 della L. 447/95.

#### **Art. 11: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico**

L'autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora, ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è subordinata all'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L'ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore Ambiente.

La suddetta documentazione - la quale dovrà essere presentata anche per la fattispecie dell'ampliamento esterno correlata ad occupazioni di suolo pubblico - dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all'elenco regionale, di cui all'art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento da autorizzare.

L'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

#### **Art. 12 : Modalità di presentazione della documentazione e controllo**

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell'area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l'Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L'Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3 della presente ordinanza, l'Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

#### **Art. 13 : Definizione di attività rumorosa temporanea pubblici esercizi.**

Si intendono tutte le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili).

Per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa.

E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso. E' fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali.

#### **Art. 14: Orario emissioni sonore pubblici esercizi**

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

##### **1) Periodo 29 maggio – 15 giugno 2020 (fermo restando rispetto ulteriori misure emergenziali da parte della normativa statale e regionale in materia di Covid)**

Da domenica a giovedì	<b>Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00</b>
Venerdì (nottata di venerdì su sabato) e Sabato (nottata di sabato su domenica)	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 01,30</b>

##### **2) Periodo 16 giugno – 15 settembre 2020 (salvo eventuali provvedimenti emergenziali adottati da Autorità Statale e Regionali):**

Da domenica a giovedì	<b>Dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 01,30</b>
Venerdì (notte di venerdì su sabato) e Sabato (notte di sabato su domenica), nonché nelle notti del 10,14,15 Agosto	<b>Dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00</b>

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive,

ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all'art. 7.

#### **Art. 15: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi**

In ordine alla disciplina dei cd. piccoli intrattenimenti (Cfr. parere n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013 del Dipartimento della Pubblica sicurezza), i titolari dei pubblici esercizi, pur essendo esentati dalla licenza ex art. 69 TULPS, sono obbligati a presentare al Comune la **documentazione di previsione di impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 2, della legge 447/95 e a rispettare gli orari previsti dal presente atto.

Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo in materia di orari per le emissioni sonore, resta inteso che occorre essere in possesso di:

- SCIA ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero massimo di 200 persone e lo stesso si conclude entro le ore 24,00;
- AUTORIZZAZIONE ex art. 68 TULPS: nel caso di intrattenimenti, occasionali o programmati, caratterizzati da accoglimento prolungato dei clienti per un numero superiore di 200 persone e lo stesso si conclude oltre le ore 24,00 (**competenza della Questura**).

Si da atto che, per entrambe le fattispecie, trova applicazione l'art. 80 TULPS e, segnatamente, per gli eventi con un numero pari o inferiore a 200 persone occorre la relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo ai sensi dell'art. 141 DPR 28.5.2001 n. 311 così come modificato dal dlgs 25.11.2016 n. 222; per gli eventi con un numero superiore a 200 persone, occorre il parere della commissione competente comunale/provinciale ex art. 142 DPR 28.5.2001 n. 311.

#### **Art. 16: Regolamentazione emissioni sonore stagione estiva da cantieri e da pubblicità fonica.**

I rumori generati da attività di cantiere possono essere prodotti nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. Eventuali deroghe a dette fasce orarie potranno essere concesse dal Sindaco, a seguito di presentazione istanza motivata e documentata. In tutti i casi i rumori prodotti dallo svolgimento delle attività di cui sopra nelle ore che gli sono state consentite, devono rispettare i valori limiti previsti dalla normativa vigente.

La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 20:00 da soggetti in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente. La pubblicità fonica è vietata nelle aree di pertinenza di ospedali e scuole, ed in aree ad essi immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 m (fatto salvo i periodi e/o orari di inattività degli istituti).

La violazione del presente atto comporta la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00. Si applica la legge 689/1981.

### **CAPO IV - SPIAGGE LIBERE**

Come previsto dalla segnaletica informativa affissa agli accessi delle spiagge libere, si da atto che coloro che intendono accedere alle spiagge pubbliche, sono tenuti ad osservare quanto segue:

#### **Art. 17: Misure**

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) non deve essere inferiore a mt 1,50;

La distanza minima tra gli oggetti (teli, lettini, sdraie, altre attrezzature, ecc.) ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a mt 1,50;

La distanza minima tra i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri;

La distanza minima tra i confini degli stabilimenti balneari ed i pali degli ombrelloni non deve essere inferiore a 3 metri;

In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio andranno, comunque, garantite misure ed aree di distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento degli ombrelloni.

#### **Art. 17: Norme comportamentali**

**Come previsto dai relativi D.P.C.M. e dalle Ordinanze del Presidente della Regione Sicilia:**

La distanza interpersonale non deve essere inferiore a un metro;

E' vietata ogni forma di assembramento;

Deve essere evitato l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

Non usare le mani per toccarsi occhi, naso e bocca;

Lavaggio dei teli frequenti, almeno a 60° C;

Le regole relative al distanziamento sociale devono essere rispettate anche durante l'attività di balneazione senza mai derogare alle distanze consentite;

Non è ammesso l'accesso alle persone con temperatura corporea superiore a 37,5°;

Non è ammessa la presenza di persone dalle ore 21 alle ore 6, ad eccezione della pesca sportiva svolta in forma prettamente individuale;

Il rispetto delle presenti prescrizioni è affidato ai volontari protezione civile comunale e/o associazioni di volontariato.

### **CAPO V - CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 18: Controlli**

Fermo restando le competenze previste in materia da parte degli enti e/o organi e delle Forze di Polizia, per il comune di Modica le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Locale, nonché dei tecnici dell'A.R.P.A.

#### **Art. 19: Sanzioni misure prevenzione Covid (Capo I)**

Chiunque non porti con se la mascherina e/o non la indossi nei casi previsti, si applica – a sensi del D.L. n. 19/2020 e Ordinanza Regionale Contingibile ed Urgente n. 21/2020 - , la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 400,00 a € 3.000,00. Quindi, salvo recidiva, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. L'importo è aumentato di un terzo (pari ad euro 533,33) se la violazione è commessa a bordo autovettura.

Il titolare del pubblico esercizio che non rispetti o faccia rispettare le misure previste dalla normativa dell'emergenza Covid-19 si applica la sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 3.000,00 ai sensi del D.L. n. 19/2020. Quindi, ex art. 202 CdS, la sanzione da irrogare è pari ad euro 400,00. Si da atto che la predetta violazione comporta applicazione della sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 gg e, nelle more, la chiusura immediata per 5 gg.

#### **Art. 20: Sanzioni vendita, somministrazione e consumo bevande in bottiglia (Capo II).**

Per inosservanza degli artt. 5 e 6 della predetta ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00 secondo le modalità di cui alla L. 689/1981.

Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale emanata ex art. 50, comma 5, dlgs 267/2000 può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni ex art. 100 TULPS.

#### **A) Vendita bevande alcoliche e super-alcolici.**

Sul punto, si richiamano le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano la materia che variano a seconda della fattispecie:

- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubbliche che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 03,00 alle 06,00, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24,00 alle 06,00 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 20.000,00;

- Per le violazioni concernenti i distributori automatici del divieto di somministrare e vendere alcolici dalle ore 24,00 alle 07,00 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 30.000,00 euro ed è disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate;

- salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 250,00 a 1.500,00 euro a **chiunque vende o somministra bevande alcoliche** ai minori di anni 18. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 500,00 ad 2.000,00 euro con la sospensione dell'attività che va da 15 giorni a tre mesi (art. 14 ter comma 2 L. n. 125/2001 smi);

È prevista, inoltre, una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 1.200,00 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l'obbligo di esporre nel locale le relative tabelle

#### **Art. 21: Sanzioni e provvedimenti amministrativi per attività rumorose. Piccoli intrattenimenti (Capo III).**

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, il mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia. In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

- a) **chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza** è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;
- b) **chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga** (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione



amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 447/95;

- c) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, **supera i valori limite di emissione o di immissione** di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 516,00 a € 5.160,00**. Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell'attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa e dovrà dimostrare di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l'attività continui a superare i valori limite di emissioni imposti, l'organo competente potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime;
- d) In caso di prima violazione delle presenti disposizioni in materia di emissioni sonore, il Sindaco si riserva di adottare apposita ordinanza ex art. 54, comma 6, così come modificato dall'art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 a tenore del quale (...) per motivi di sicurezza urbana, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (...) adottando provvedimenti di cui al comma 4;

Ai fini procedurali, si applica la L. 689/1981.

---

## **Art. 22 - Responsabilità gestore pubblico esercizio**

Fermo restando quanto previsto all'art.4, il titolare dell'esercizio pubblico ha l'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico che non ottempera all'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l'eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., è soggetto sempre alla revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie. A tale fine, i titolari di pubblici esercizi in forma individuale o associata possono avvalersi di apposito personale (cd. buttafuori e/o steward) utilizzabile anche a tutela dell'incolumità dei presenti, tra gli iscritti nell'apposito elenco tenuto dalla Prefettura, dandone comunicazione preventiva alle Autorità Competenti.

## **Art. 23: Sanzioni spiagge pubbliche (Capo IV).**

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni previste, affissi agli accessi delle spiagge pubbliche, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 25,00 ad euro 500,00. Quindi una sanzione pari ad euro 50,00.

<b>CAPO VI- MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICI SPETTACOLI</b>
--

## **Art. 24: Manifestazioni Pubbliche e Pubblico Spettacolo.**

Sono consentite, già dalla data del 18 maggio u.s., le “*manifestazioni pubbliche*”, in relazione alle quali, l’articolo 1, comma 1, lett. i) del DPCM 17 maggio 2020 introduce una misura più specifica, stabilendo che lo svolgimento delle stesse è consentito soltanto **in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze interpersonali prescritte e le altre misure di contenimento nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell’articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

In materia, invece, di “*eventi e spettacoli*”, l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 21 del 17 maggio 2020, del Presidente della Regione Siciliana, all’articolo 9 consente, **a partire dall’8 giugno 2020, le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli con presenza di pubblico**, subordinandole alle necessarie autorizzazioni di PS.

**Dal 15 giugno 2020**, potranno, invece, riaprire i teatri, le sale da concerto e le sale cinematografiche, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, n. 19 del 23 maggio 2020 .

Sia per le manifestazioni pubbliche che per le attività di pubblico spettacolo, gli interessati sono tenuti ad osservare i “*modelli organizzativi e procedurali*” previsti nelle direttive ministeriali (Cfr. Circolare Ministero Interno, Gabinetto del Ministro del 18 luglio 2018 ) che hanno impartito indicazioni in merito alle misure di safety da adottare in occasione di **manifestazioni pubbliche, rammentando che solo se si tratta di eventi di pubblico spettacolo, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 80 del TULPS, da parte del Questore, è necessario il parere della Commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo.**

Negli altri casi, qualora nella fase istruttoria vengono in rilievo profili di security o di safety, il Sindaco, prima di rilasciare l’autorizzazione, **dovrà informare la Prefettura ai fini della sottoposizione dell’argomento al Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica**, allargato alla partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

#### IMPLEMENTAZIONI SERVIZI POLIZIA LOCALE

In esecuzione di quanto disposto dall’art. 2 della L. n. 65/1986 secondo cui il sindaco, nell’esercizio delle funzioni impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio, il Comandante della P.L. è tenuto ad adottare tutti gli atti organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi nei termini e nelle forme del 2019.

Autorizzare il Comandante a ricorrere ai cd. volontari civici appartenenti ad associazioni di volontariato per il rispetto delle misure previste in materia di Covid.

#### ENTRATA IN VIGORE ORDINANZA

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

- U.T.G. - Prefettura di Ragusa;
- Questura di Ragusa;
- Commissariato di P.S. Modica;
- Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;
- Compagnia Carabinieri di Modica;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Tenenza Guardia di Finanza Modica;
- Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- Comando Polizia Provinciale;
- ARPA-Ragusa;

- Comandante Polizia Locale di Modica, il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza;
- P.O. Settore Ambiente;
- P.O. Settore Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo, Sport e Attività del tempo libero;
- P.O. SUAP di Modica;
- P.O. Settore Tributi;
- Responsabile Comunale Protezione Civile;
- SIAE;
- ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;
- Associazioni di Categorie;
- sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categoria presenti nel territorio comunale.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento. Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg. e di 120 gg. dalla data di pubblicazione.

Dare atto, infine, che la presente ordinanza rientra nell'ambito delle misure di safety e di tutela della sicurezza e salute pubblica, fermo restando che con successivo e separato provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21/2020, si procederà ad adottare apposito atto contenente provvedimenti viabilistici.

**Allegato 1: “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”,** indicate nell' l'Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

Dal Palazzo di Città, 28 maggio 2020

**Il Sindaco  
Ignazio Abbate**

